



Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento dell'amministrazione Generale del Personale e dei Servizi

Direzione del Personale- Ufficio XIII Contenzioso del Lavoro
Via XX Settembre, 97 – 00187 – ROMA - TEL. 064761/3945 – FAX 064761/ 4651 - 0399
e-mail: uff13dcp.dag@tesoro.it - Ind. PEC: dcp.dag@pec.mef.gov.it
C.F. 80415740580

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA-SEZIONE LAVORO

MEMORIA DI COSTITUZIONE

Giudice dott. Conte – R.G. n. 27285/2017

Udienza 15.01.2018

Per: Ministero dell'economia e delle finanze, con sede in Roma, Via XX Settembre n. 97, in persona del Direttore Generale, Dr.ssa Valeria VACCARO, ai sensi dell'art. 16, comma 1, lett. f)- del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, la quale designa per la rappresentanza e la difesa del presente giudizio la dr.ssa Tonina Gardu (GRDTNN53P56G031K), ed il dr. Diego Venneri (VNNDGI80B08D086E), che eleggono domicilio presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Via XX Settembre, 97-00187-Roma e dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni all'indirizzo PEC: dcp.dag@pec.mef.gov.it o ai numeri di fax 0647618211-0647614651.

CONVENUTO

Contro: [REDACTED], rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Pio Trociccollo ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma (RM) via Carlo Mirabello 11.

RICORRENTI

* * *

Con ricorso notificato all'Avvocatura Generale dello Stato il 15 dicembre 2017, gli odierni ricorrenti, dipendenti del Ministero dell'economia e delle finanze, idonei



alla procedura di riqualificazione per la copertura di n. 407 posti per il passaggio dall'area B all'area C, posizione economica C1, indetta con d.m. del 12 ottobre 2006, hanno chiesto al Giudice designato l'accoglimento delle seguenti conclusioni: **"1) IN VIA PRINCIPALE:** *accertare e dichiarare, con effetto costitutivo ex art. 63, c. 2, del T.U.P.I. il diritto dei ricorrenti ad essere inquadrati in area III, posizione economica F1, alla data del 21.10.2012; condannare il Ministero convenuto ad effettuare il predetto inquadramento giuridico ed economico dalla suddetta data e a effettuare la ricostruzione di carriera dei ricorrenti riconoscendo loro l'anzianità maturata in detta area III dal 21.10.2012 e liquidando le differenze retributive spettanti, oltre interessi legali; 2) IN VIA SUBORDINATA:* *in caso di accertata impossibilità della resistente amministrazione di inquadrare i ricorrenti entro la data suindicata e di riconoscimento della proroga (fino al 31.12.2017) della validità della graduatoria per cui è causa, accertare e dichiarare, con effetto costitutivo ex art. 63, c.2, del T.U.P.I., il diritto dei ricorrenti ad essere inquadrati in area III, posizione economica F1, alla data del 31.12.2017; condannare il Ministero convenuto ad effettuare il predetto inquadramento sia giuridico che economico dalla suddetta data e a effettuare la ricostruzione di carriera dei ricorrenti riconoscendo loro l'anzianità maturata in detta area III dal 31.12.2017 e liquidando le differenze retributive spettanti, oltre interessi legali. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA, da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato, che si dichiara antistatario".*

* * *

In particolare, gli odierni ricorrenti a fondamento delle proprie pretese sostengono:

- la non retroattività del Decreto "Brunetta" per lo scorrimento delle graduatorie delle progressioni verticali bandite anteriormente al 31.12.2009;



- l'equiparazione delle progressioni verticali riservate ai "concorsi pubblici" e conseguente applicazione alle graduatorie *de quibus* delle leggi recanti la proroga della vigenza.
- irrevocabilità del bando ed effetti vincolanti del medesimo ai fini del diritto allo scorrimento in favore degli idonei.

* * *

Con la presente memoria difensiva si costituisce in giudizio il Ministero dell'economia e delle finanze (di qui appresso MEF) contestando in fatto e in diritto le pretese di controparte.

* * *

I. FATTO

Con decreto del Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi del Tesoro, n. 7/2006/55 emanato il 12 ottobre 2006 (**all.1**), è stata indetta la procedura di selezione nazionale per i passaggi tra le aree professionali, finalizzata alla copertura dei posti disponibili nella posizione economica C1 (407 posti) riservata al personale inquadrato nel ruolo del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La procedura si è pertanto articolata nelle seguenti fasi:

- 1) svolgimento, in data 26 settembre 2007, di prove preselettive per la scelta dei candidati da ammettere alla selezione nel limite del 150% dei posti da coprire;
- 2) frequenza di un corso di formazione;
- 3) svolgimento di due prove scritte;
- 4) svolgimento di una prova orale;
- 4) redazione della graduatoria di merito costituita dalla somma dei punteggi ottenuti nelle prove scritte e orali e da quelli ottenuti per titoli di studio e di servizio e formazione della graduatoria dei vincitori, redatta in base all'art. 3 del bando di concorso (decreto del 22/10/10 n. 83725- **all.2**).



Tutti i ricorrenti hanno partecipato alla procedura di selezione nazionale, prevista dal bando sopra richiamato e non precedentemente impugnato, e sono stati inseriti nella graduatoria di merito di cui al decreto 22/10/10 n. 83725 e non in quella dei vincitori pubblicata nello stesso decreto di cui sopra. Questo a seguito dell'applicazione di quanto previsto dal bando di concorso all'art. 3: *"Verrà garantita la priorità nell'inquadramento al personale appartenente alla posizione economica immediatamente inferiore posseduta alla data di scadenza del bando, non rilevando la posizione super (prima B3, quindi B 2 ed infine B 1)"*.

In seguito alla conclusione della procedura oggetto del contendere sono stati stipulati i contratti individuali di lavoro tra questa Amministrazione ed i candidati risultati vincitori: in particolare i suddetti contratti sono stati stipulati in data 15 novembre 2010 con decorrenza economica immediata e giuridica dal 22 ottobre 2010.

II. DIRITTO

A. SULLA ASSERTITA IRRETROATTIVITA' DEL DECRETO "BRUNETTA" PER LO SCORRIMENTO DELLE GRADUATORIE DELLE PROGRESSIONI VERTICALI BANDITE ANTERIORMENTE AL 31. 12. 2009.

Il primo dei motivi prospettati da controparte al fine di ottenere il riconoscimento del diritto ad essere assunti nella posizione economica area III, F1, tramite scorrimento della graduatoria approvata il 22.10.2010 con Decreto n. 83725, non può non ritenersi infondato.

Invero, come del resto confermato anche da controparte nel proprio ricorso introduttivo, il limite allo scorrimento della suddetta graduatoria trova il proprio preciso fondamento in apposita disposizione di legge (D.Lgs n. 150/2009) , poi confermata da successivi pareri negativi espressi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica (circ. n. 11786/2011 e n.5 del 2013 **all. 3 e all.4**) nonché da apposito parere del Consiglio di Stato (AD. Gen.



Del 25 ottobre 2012 – **all. 5)** tutti concordi nel ritenere che, in conformità con gli artt. 24 e 62 del D.Lgs 27.10.2009, n. 150 non è possibile per il Ministero dell'economia e delle finanze procedere all'assunzione di idonei graduati nella procedura di selezione per la progressione verticale indetta con bando del 12 ottobre 2006 a decorrere dal 1° gennaio 2010.

In particolare, preme evidenziare che con l'entrata in vigore del D.lgs 27 ottobre 2009, n. 150 "*Decreto Brunetta*" il quadro normativo di riferimento ha subito un notevole cambiamento.

Infatti, ai sensi dell'art. 62 del succitato provvedimento che ha introdotto il comma 1-bis nell'art. 52 del DLgs 165/2001 " *Le progressioni fra le aree avvengono tramite **concorso pubblico**, ferma restando la possibilità per l'amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50 % di quelli messi a concorso*". Inoltre, ai sensi dell'art. 24 del medesimo testo legislativo "Ai sensi dell'art. 52, comma 1.bis, del decreto legislativo n. 165/2001, come introdotto dall'art. 62 del presente decreto, le amministrazioni pubbliche, a decorrere dal 1° gennaio 2010, coprono i posti disponibili nella dotazione organica attraverso i **concorsi pubblici**, con riserva non superiore al cinquanta per cento a favore del personale interno, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni".

Ebbene, sulla base di tale novella legislativa, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica ha fornito il proprio giudizio (circ. n. 11786/2011 del 22 febbraio 2011 – cit.) poi ribadito nella successiva Circ. n. 5/2013 del 21 novembre 2013, secondo cui già a partire dal 1° gennaio 2010, la novella legislativa in parola impedisce lo scorrimento delle graduatorie scaturite da concorsi interamente riservati al personale interno.



Come infatti specificato nel DPCM del 10 marzo 2011 *"le richieste relative a progressioni verticali si considerano legittime solo se riguardanti assunzioni di vincitori di procedure bandite anteriormente al 31 dicembre 2009, in conformità a quanto previsto dall'art. 24 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ferme restando le autorizzazioni a bandire concesse entro la medesima data del 31 dicembre 2009, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel limite autorizzato"*.

Pertanto, mentre per i vincitori deve ritenersi assodata la non applicazione della novella legislativa in questione, dal momento che all'entrata in vigore della legge la procedura si era già conclusa, per quel che concerne gli idonei, come nel caso degli odierni ricorrenti, la possibilità di essere assunti risulta preclusa dell'entrata in vigore della riforma.

In aggiunta, le circolari sopra richiamate, hanno altresì ribadito che la proroga della vigenza delle graduatorie, prevista negli ultimi anni da vari provvedimenti legislativi, non trova applicazione alle graduatorie dei concorsi interni, non essendo configurabili quest'ultimi quali "concorsi pubblici".

Alla luce delle modifiche introdotte dal D. Lgs 150/2009, come sopra riportate e interpretate dalla Funzione Pubblica, non può ritenersi sussistente in capo ai ricorrenti un diritto allo scorrimento della graduatoria di merito approvata con decreto n. 83725 del 22 ottobre 2010.

A ribaltare tale assunto non vale neanche rimarcare, come fatto da controparte, il fatto che **l'art. 3** del bando, di cui al citato decreto n. 7/2006/55 del 2006, preveda che la graduatoria finale *"rimarrà valida fino al nuovo bando e comunque non oltre 24 mesi dalla sua approvazione"* e che *"gli idonei verranno inquadrati man mano che si renderanno disponibili i posti messi a concorso a seguito di rinunce, pensionamenti o dimissioni dal servizio a qualsiasi titolo del personale vincitore. Saranno destinati ai medesimi inquadramenti, inoltre, il 50% dei posti,*



coperti alla data del presente bando, che si libereranno nel periodo di vigenza della graduatoria; gli inquadramenti saranno effettuati con cadenza semestrale".

Infatti, a decorrere dal 1° gennaio 2010, i passaggi di area non sono più consentiti e le progressioni di carriera sui posti disponibili possono essere effettuate esclusivamente con le modalità del concorso pubblico, con riserva di posti non superiore al cinquanta per cento in favore del personale interno. Pertanto, l'utilizzo delle graduatorie per le procedure bandite, come nella specie, anteriormente al 1° gennaio 2010 sarebbe consentito solo al fine di assumere i candidati vincitori e non anche gli idonei della procedura selettiva.

A conferma di ciò appare opportuno avere presente come il Ministero dell'economia e delle finanze ha chiesto apposito parere al Consiglio di Stato, sul *"se l'autorizzazione concessa con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 marzo 2011 debba intendersi limitata alle sole assunzioni dei vincitori, in conseguenza dell'immediata applicazione della riforma recata dagli articoli 24 e 62 del decreto legislativo n. 150 del 2009 anche alla procedura bandita nel 2006, o se, viceversa, essa dia facoltà di assumere gli idonei di cui alla graduatoria approvata con decreto n. 83725 del 2010"*.

Occorre infatti ricordare che la graduatoria di merito della procedura di selezione (che vede idonei gli odierni ricorrenti) è stata approvata con decreto n. 83725 del 22 ottobre 2010 ed i vincitori sono stati inquadrati, con decorrenza giuridica dalla data del medesimo decreto di approvazione della graduatoria e decorrenza economica dalla data di assunzione delle funzioni, nell'Area terza - F/1.

Occorre anche ricordare che, a seguito della richiesta dell'amministrazione di autorizzazione all'assunzione, per l'anno 2010, di 117 unità, tra cui 28 idonei della procedura di progressione verticale, con decreto del Presidente del Consiglio in data 10 marzo 2011, il Ministero dell'economia e delle finanze è stato autorizzato, per l'anno 2010, ad assumere un totale di 117 unità *"di cui 28 progressioni*



verticali e 5 trattenimenti in servizio". Peraltro, per ciò che attiene alle progressioni verticali, l'art.1, comma 3, del predetto decreto 10 marzo 2011 stabilisce che *"le richieste relative alle progressioni verticali si considerano autorizzate nei limiti indicati nelle premesse del presente decreto"*; ed in tali premesse si sottolinea che *"le richieste relative a progressioni verticali si considerano legittime solo se riguardano assunzioni di vincitori di procedure bandite anteriormente al 31 dicembre 2009, in conformità a quanto previsto dall'art. 24 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ferme restando le autorizzazioni a bandire concesse entro la medesima data del 31 dicembre 2009, ai sensi dell'art. 35, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel limite numerico autorizzato"*. Di qui, in sostanza, la richiesta all'epoca avanzata dall'amministrazione di sapere se, in base a tale autorizzazione, potesse procedere allo scorrimento della graduatoria approvata con decreto n. 83725 del 2010, mediante inquadramento degli idonei.

Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il cui avviso è stato acquisito in ottemperanza al parere interlocutorio della Sezione seconda del Consiglio di Stato n. 919/2012, ha espresso l'avviso per cui, a decorrere dal 1° gennaio 2010, i passaggi di area non siano più consentiti e che le progressioni di carriera sui posti disponibili possano essere effettuate esclusivamente con le modalità del concorso pubblico, con riserva dei posti non superiore al cinquanta per cento in favore del personale interno. Secondo detto avviso, l'utilizzo delle graduatorie per le procedure bandite, come nella specie, anteriormente al 1° gennaio 2010 sarebbe quindi consentito al solo fine di assumere i candidati vincitori e non anche gli idonei della procedura selettiva.

La citata Adunanza generale prende quindi le mosse dalla disamina del quadro normativo di riferimento, in primis l'art. 24, comma 1, d. lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 il quale così dispone: *"Ai sensi dell'art. 52, comma 1 bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, come introdotto dall'articolo 62 del presente decreto, le amministrazioni pubbliche, a decorrere dal 1° gennaio 2010, coprono i posti*



disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici, con riserva non superiore al cinquanta per cento a favore del personale interno, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni". Il successivo art. 62 del medesimo D. Lgs. 150/2009, nel modificare l'art. 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001, introduce il comma 1 bis, in base al quale "Le progressioni fra le aree avvengono tramite concorso pubblico, ferma restando la possibilità per l'amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso."

Ad avviso del Consiglio di Stato "Le predette disposizioni allineano la normativa in materia di progressioni di carriera ai principi già desumibili dall'ordinamento ed acquisiti in una copiosa giurisprudenza della Corte costituzionale (ex plurimis, sentenze n. 7 e n. 108 del 2011, n. 159 del 2005, n. 34 del 2004, n. 218 e n. 194 del 2002, n. 1 del 1999), che ha ricondotto anche l'accesso dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni a funzioni più elevate – al pari dell'assunzione - alla regola del concorso pubblico, riconosciuta, ai sensi dell'art. 97 della Costituzione, come forma generale ed ordinaria di reclutamento per il pubblico impiego, escludendo la ragionevolezza di norme che permettano selezioni interne per la copertura dei posti vacanti. In un sistema che non prevede carriere (o le prevede entro ristretti limiti), anche il passaggio ad una fascia funzionale superiore deve essere considerata come una forma di reclutamento soggetta alla regola del pubblico concorso che, in quanto meccanismo strumentale al canone di efficienza dell'amministrazione, è il metodo migliore per la provvista di organi chiamati ad esercitare le proprie funzioni in condizioni di imparzialità, idoneo a garantire la verifica attitudinale del candidato e funzionale al miglior rendimento della pubblica amministrazione. E' stato quindi stigmatizzato come il ricorso al concorso interno nel passaggio da un livello all'altro produca una distorsione che contraddice



l'avvenuto superamento da parte dell'ordinamento del modello delle carriere e si riflette negativamente anche sul buon andamento dell'amministrazione."

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Stato ha ritenuto che, una volta definitivamente bandita la possibilità di ricorso alle selezioni interne per la progressione verticale (comprese quelle indette per una percentuale di posti rispetto alla totalità di quelli disponibili, da destinare, per il rimanente, al concorso pubblico) ed introdotto, a partire dal 1° gennaio 2010, l'obbligo della copertura integrale dei posti disponibili tramite concorso pubblico, con la facoltà di riservarne fino al 50 per cento al personale interno dotato dei requisiti richiesti dal bando, non possa ancora procedersi allo scorrimento della graduatoria degli idonei di una procedura bandita anteriormente al 31 dicembre 2009.

Osserva peraltro il Consiglio di Stato che mentre *"la portata precettiva del bando, giudicato alla stregua di una lex specialis, è limitata alle modalità di ammissione dei partecipanti ed allo svolgimento della procedura (...) gli articoli 24 e 62 del d. lgs. n. 150 del 2009 dettano norme concernenti le modalità di copertura dei posti disponibili per le progressioni di carriera, disponendo che, dal 1° gennaio 2010, le amministrazioni possano provvedervi solo attraverso il concorso pubblico."* *"Ne discende che la riforma della modalità di reclutamento di personale per le fasce funzionali superiori (progressioni di carriera) introdotta dagli articoli 24 e 62 del D.Lgs 150/2009, con la sostanziale abrogazione delle progressioni verticali interne, comporta l'inefficacia delle disposizioni del bando concernenti la copertura di posti a decorrere dal 1° gennaio 2010 (termine, indicato dalla legge, a partire dal quale i posti disponibili possono essere coperti solo per concorso pubblico), senza che dal bando possa discendere alcuna legittima aspettativa."*

Ed ancora viene esclusa l'applicazione, nel caso considerato, del principio affermato dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato in data 28.7.2011, n. 14, per cui *"In presenza di graduatorie concorsuali valide ed efficaci, l'amministrazione,*



se stabilisce di provvedere alla copertura di posti vacanti, deve motivare la determinazione riguardante le modalità di reclutamento del personale, anche qualora svolga l'indizione di un nuovo concorso, in luogo dello scorrimento delle graduatorie vigenti", in quanto "Il principio per cui l'utilizzabilità delle preesistenti graduatorie non costituisce una deroga alla regola costituzionale del concorso, né introduce un procedimento alternativo a tale modalità di selezione del personale, ma consiste in un sistema di reclutamento compiuto nel rispetto dei principi costituzionali, non può applicarsi al diverso caso in cui la graduatoria degli idonei non sia stata approvata all'esito di concorso pubblico, ma di selezione interna." "La disomogeneità tra i due termini di comparazione (progressione verticale in base a procedura selettiva interna e concorso pubblico) non permette di derogare alla regola, imposta dalla sopravvenuta normativa con la decorrenza ivi indicata, del concorso pubblico, così impedendo il ricorso alla facoltà di scorrimento della graduatoria". Di qui la conclusione secondo cui "Non vi è quindi dubbio, in base ai generali principi in materia di applicazione della legge nel tempo (art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile), che la copertura, autorizzata secondo la procedura prevista dall'art. 35, comma 4 del d. lgs. n. 165 del 2001, dei posti disponibili, a decorrere dal 1° gennaio 2010 debba avvenire esclusivamente tramite procedura concorsuale aperta all'esterno."

In sostanza, non può ritenersi sussistente alcun diritto dei ricorrenti allo scorrimento della graduatoria di cui al bando richiamato.

Ma vi è di più

Pur volendo per assurdo considerare sussistente un generico diritto allo scorrimento della graduatoria anche per gli idonei (odierni ricorrenti) ciò che emerge chiaramente dalla lettura del ricorso introduttivo è l'assoluta genericità delle richieste di controparte.



Invero, i ricorrenti si limitano a prospettare un loro diritto ad essere inquadrati in area III, posizione economica F1, negli anni 2011 e 2012, ovverosia negli anni di vigenza della graduatoria, senza tuttavia allegare dei dati oggettivi tali da dimostrare con certezza che qualora vi fosse stato uno scorrimento gli stessi sarebbero stati sicuramente coinvolti dalle relative assunzioni.

In particolare, i ricorrenti oltre a non aver indicato con precisione la "vacanza di posti" nella terza area (ex area C) e dunque il numero di posti che si sarebbero resi disponibili nell'arco temporale dal 22.10.2010 al 22.10.2012, non hanno altresì indicato la loro posizione in graduatoria nel caso in cui si fosse proceduto allo scorrimento.

Infatti, ciò che è sfuggito ai ricorrenti è che se è vero che il bando *de quo* ha previsto la clausola di scorrimento sopra indicata, è altrettanto vero che il medesimo bando all'art. 3 ha regolamentato la graduazione di concorrenti garantendo la priorità nell'inquadramento *"...al personale appartenente alla posizione economica immediatamente inferiore posseduta alla data di scadenza del bando..."* al fine di escludere il meccanismo automatico di progressione per *saltum*, ovvero di consentirlo, in via residuale, dopo aver inquadrato tutti gli appartenenti alla posizione B3 (cfr. Bando, art. 3, pag.6).

Analizzando gli inquadramenti dei ricorrenti emerge che gli stessi sono per la maggior parte afferenti alla posizione economica B2 e B1 (nello specifico n.7 posizione B1; n. 30 – posizione B2; n. 6 posizione B3).

Senonché, alla luce della disposizione concorsuale sopra richiamata, i ricorrenti anche nella denegata ipotesi di riconoscimento di un diritto allo scorrimento della graduatoria *de qua*, avrebbero in ogni caso dovuto seguire agli idonei B3 presenti nella medesima graduatoria secondo le regole proprie della procedura di selezione.



Di conseguenza, i ricorrenti avrebbero in ogni caso dovuto allegare e indicare con precisione la loro posizione in graduatoria al fine di consentire una effettiva indagine circa il loro diritto all'assunzione.

In caso contrario, una eventuale decisione di accoglimento del presente ricorso, andrebbe ad incidere negativamente su posizione terze al giudizio che, in virtù della clausola di salvaguardia presente del bando, dovrebbero essere preferite nella scelta.

* * *

B. SULLA ASSERTITA EQUIPARAZIONE DELLE PROGRESSIONI VERTICALI RISERVATE AI "CONCORSI PUBBLICI" E CONSEGUENTE APPLICAZIONE ALLE GRADUATORIE DE QUIBUS DELLE LEGGI RECANTI LA PROROGA DELLA VIGENZA.

Del tutto priva di fondamento deve altresì ritenersi la prospettata assimilazione delle procedure concorsuali interamente riservate al personale interno ai "concorsi pubblici" e la conseguente applicazione delle leggi di proroga.

Invero, come ha avuto modo di precisare la Funzione Pubblica (cfr. circ. n. 5 del 2013 citata) il fatto che la lettera b) del comma 3 dell'articolo 4 del d.l. 101/2013 richiami le *"proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1° gennaio 2007"* senza precisare, come invece fa la lettera a) della stessa disposizione che le graduatorie siano quelle *"di concorsi pubblici"*, non è dirimente rispetto alla possibilità di scorrere graduatorie relative a progressioni verticali bandite sulla base della disciplina normativa previgente al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ai fini dell'assunzione dei candidati idonei.

Infatti, una lettura sistematica impone il richiamo all'articolo 52, comma 1-*bis*, del D.Lgs. 165/2001, così come modificato ed integrato dall'articolo 62 del D.Lgs. 150/2009, secondo cui *"le progressioni fra le aree avvengono tramite concorso pubblico, ferma restando la possibilità per l'amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso*



dall'esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso" nonché all'articolo 24 del d.lgs. 150/2009 che, al comma 1, prevede che "Ai sensi dell'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come introdotto dall'articolo 62 del presente decreto, le amministrazioni pubbliche, a decorrere dal 1° gennaio 2010, coprono i posti disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici, con riserva non superiore al cinquanta per cento a favore del personale interno, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni".

Dunque, resta fermo il principio che, per effetto del richiamato articolo 24, comma 1, del D.Lgs. 150/2009, l'utilizzo delle graduatorie relative ai passaggi di area banditi anteriormente al 1° gennaio 2010, come nel caso che ci occupa, in applicazione della previgente disciplina normativa, è consentito al solo fine di assumere i candidati vincitori e non anche gli idonei della procedura selettiva.

Pertanto, per l'individuazione dell'ambito oggettivo di applicazione della norma del predetto comma 3, lettera b) può essere, altresì, indicativa la disposizione contenuta nel comma 4 dello stesso articolo 4 del D.L. 101/2013 che proroga *"l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato"* **con evidente esclusione delle graduatorie relative a concorsi non pubblici.**

* * *

C. SULLA ASSERTITA' IRREVOCABILITA' DEL BANDO E SUGLI EFFETTI VINCOLANTI DEL MEDESIMO AI FINI DEL DIRITTO ALLO SCORRIMENTO IN FAVORE DEGLI IDONEI.

Anche il terzo motivo di doglianza lamentato dai ricorrenti deve ritenersi del tutto privo di fondamento.

Invero, come si è già avuto modo di illustrare ai punti precedenti, i ricorrenti muovono tali pretese sull'erroneo presupposto di una omogeneità tra progressione verticale in base a procedura selettiva interna e concorso pubblico.



Tuttavia, come affermato dalla richiamata Adunanza generale del Consiglio di Stato *"Il principio per cui l'utilizzabilità delle preesistenti graduatorie non costituisce una deroga alla regola costituzionale del concorso, né introduce un procedimento alternativo a tale modalità di selezione del personale, ma consiste in un sistema di reclutamento compiuto nel rispetto dei principi costituzionali, non può applicarsi al diverso caso in cui la graduatoria degli idonei non sia stata approvata all'esito di concorso pubblico, ma di selezione interna."* E dunque, non sussiste alcun diritto allo scorrimento della graduatoria in capo ai ricorrenti essendo preclusa la possibilità di scorrimento da apposita disposizione di legge (D.Lgs 150/2009) cronologicamente successiva al bando n.7/2006/55 del 12 ottobre 2006.

Inoltre, anche la giurisprudenza richiamata da controparte deve ritenersi inconferente al caso di specie, trattandosi di casi in cui l'idoneità dei ricorrenti derivava dalla procedura di concorso pubblico e dunque non intaccato dalla novella legislativa del 2009.

Anche per questi motivi il ricorso non può essere accolto.

* * *

D. SULLA RICHIESTA DI DIFFERENZE RETRIBUTIVE. PRESCRIZIONE QUINQUENNALE DEI CREDITI ANTERIORI AL 15 DICEMBRE 2017.

In merito alle differenze retributive richieste dai ricorrenti con decorrenza dal 21.10.2012 richieste per la prima volta con il ricorso introduttivo notificato in data 15 dicembre 2017, pur volendo per assurdo ritenere sussistente tale credito, ad ogni modo deve eccepirsi la prescrizione dei crediti per il periodo anteriore a 5 anni dalla data di presentazione del ricorso introduttivo, primo atto interruttivo della prescrizione.

* * *

Da ultimo, occorre evidenziare che con la legge di bilancio 2018 (L. 27 dicembre 2017, n. 205) si è introdotto all'art. 1, comma 1129, apposita disposizione che



autorizza il MEF a "(...)coprire, per il 2018, le proprie carenze nei profili professionali della terza area assumendo in ordine di graduatoria, nel limite massimo del 50 per cento delle facoltà assunzionali per il 2018, i candidati risultati idonei nelle procedure selettive interne per il passaggio dalla seconda alla terza area con graduatorie approvate a decorrere dal 1° gennaio 2010 (...)”(cfr. **All.6**).

Tale disposizione normativa inserita nel testo della Legge di bilancio 2018, non fa altro che confermare che prima l'Amministrazione convenuta non ha potuto dare seguito per i limiti normativi di cui al D.Lgs 150/2009 sopra illustrati, allo scorrimento della predetta graduatoria. Scorrimento cui, presumibilmente, presto addiverrà in attuazione della predetta disposizione di cui all'art.1, comma 1229 citato, con cessazione della materia del contendere relativamente al diritto all'assunzione. Difatti, allorquando l'amministrazione convenuta dovesse procedere allo scorrimento della graduatoria, così come previsto dalla Legge di Bilancio 2018, l'interesse dei ricorrenti a proseguire la presente causa, sarebbe circoscritto solo al riconoscimento della decorrenza dell'inquadramento nella terza area (dal 22.10.2012) e alle relative differenze retributive, tra l'altro, sicuramente non dovuta per i motivi sopra illustrati.

* * *

Tutto ciò esposto in fatto ed in diritto, il Ministero dell'economia e delle finanze, come in atti, rappresentato e difeso, rassegna le seguenti

* * *

CONCLUSIONI

Voglia l'Eccellentissimo Tribunale adito, *contrariis reiectis*, rigettare il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto per le motivazioni espresse nella presente memoria.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa ai sensi dell'art. 152 delle disp. att. del codice civile.



* * *

Si offre in comunicazione la seguente documentazione:

1. Decreto Ministeriale n.7/2006/55 del 12 ottobre 2006;
2. Decreto Ministeriale n. 83725 del 22 ottobre 2011;
3. Circolare Funzione Pubblica n.11786/2011;
4. Circolare Funzione Pubblica n.5/2013;
5. Consiglio di Stato, Adunanza generale del 25 ottobre 2012;
6. Stralcio Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018);

Roma 3 gennaio 2018

I Rappresentanti dell'Amministrazione

Dott.ssa Tonina Gardu

Dott. Diego Venneri

